

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 581

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

DAL MINISTRO DEL TESORO

**(DINI)**

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**(GNUTTI)**

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita

*Presentato il 23 maggio 1994*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nell'ambito del programma governativo di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, il turno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. è quanto mai imminente, essendo previsto il collocamento delle azioni alla fine del mese di giugno.

Sulla strada della privatizzazione dell'INA si è presentata una difficoltà, costituita dal problema delle cosiddette cessioni legali, vale a dire il sistema in virtù

del quale, per ogni contratto di assicurazione sulla vita, le imprese erano tenute a versare una quota di premio, variabile dal 10 al 30 per cento a seconda dell'anzianità della compagnia, all'INA.

Si tratta di un istituto sorto quando l'INA era un ente pubblico economico, divenuto incompatibile, anche in forza di una direttiva comunitaria, con la sua nuova natura di società per azioni. Il sistema delle cessioni legali e la sua gestione

erano tuttavia rimasti attribuiti all'INA, anche dopo la trasformazione in società ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in regime di concessione. Attualmente la gestione delle cessioni legali, sempre come concessione, è affidata alla CONSAP S.p.a. - Concessionaria servizi assicurativi pubblici, che è la società risultata a seguito della scissione dall'INA delle funzioni pubblicistiche.

Per risolvere tale delicato problema — che è essenzialmente relativo alla restituzione delle attività poste a copertura delle cessioni legali alle imprese di assicurazione affinché, a loro volta, retrocedano agli assicurati anche la quota di prestazione assicurativa prima a carico dell'INA, mentre d'ora in poi essa sarà interamente di competenza delle singole compagnie — il Governo presentò nella passata legislatura il decreto-legge 9 settembre 1993, n. 348, reiterato a causa della mancata conversione, con i decreti-legge 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e da ultimo, nell'attuale legislatura, 6 maggio 1994, n. 277.

Le caratteristiche di urgenza e di necessità della soluzione del problema oggi si pongono con connotati ancora più marcati, sia per i tempi ravvicinatissimi della collocazione sul mercato delle azioni dell'INA, sia perché occorre sempre, a tale fine, liberare definitivamente la stessa società dagli oneri di retaggio del passato sistema.

La mancata conversione dei provvedimenti induce peraltro il Governo ad affrontare il problema in termini parzialmente diversi rispetto al passato, soprattutto facendo assistere gli adempimenti della CONSAP S.p.a., subentrata all'INA, nei confronti delle imprese di assicurazione cedenti dalla responsabilità solidale dello Stato, il quale, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, garantisce gli adempimenti stessi mediante idonee appostazioni annuali nel Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla base del calcolo delle prestazioni assicurative che, anno dopo anno, verranno a scadenza.

Ove necessario sarà così possibile trasferire, con decreto del Ministro del tesoro, da tale Fondo al competente capitolo di bilancio le somme eventualmente occorrenti a rendere immediatamente attuabile la responsabilità solidale dello Stato.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno richiamare nel provvedimento, oltre alle disposizioni sulle cessioni legali, altre disposizioni già contenute nel decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, anche con carattere di generalità e relative all'intero processo di dismissioni di partecipazioni dello Stato, evidenziandole però come normativa specifica di settore concernente l'alienazione dell'INA.

L'articolo 1 del presente provvedimento stabilisce che le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato non trovano applicazione nell'alienazione della partecipazione nell'INA S.p.a. e che la stessa avviene secondo le procedure dell'offerta pubblica di vendita, con eventuali collocamenti riservati.

L'articolo 2, nel dettare norme sostitutive del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, sancisce che dal 1° gennaio 1994 cessa l'obbligo di cessione legale anche per i contratti anteriori al 20 maggio 1993, in quanto per i contratti posteriori a tale data ciò era già stato abolito dal decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di recepimento della direttiva comunitaria che imponeva allo Stato italiano di far cessare l'obbligo in questione.

Inoltre viene stabilito che il bilancio della CONSAP deve prevedere adeguati accantonamenti come riflesso contabile dei propri impegni derivanti dalle quote di cessione legale e che la stessa CONSAP deve adempiere, per la quota di rischio a suo carico e contratto per contratto, gli obblighi già assunti dall'INA verso le imprese di assicurazione in funzione della normativa sulle cessioni legali.

Lo stesso articolo 2 prevede poi l'esonero dell'INA da ogni responsabilità derivante dal sistema delle cessioni legali e dalle relative obbligazioni, che, a seguito della scissione, sono ora poste sulla CONSAP. A sua volta la CONSAP è assistita dalla responsabilità solidale del Ministero

del tesoro ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni relative alle quote di cessione legale.

L'articolo 2 prevede, infine, che essendo il Ministero del tesoro responsabile solidale di CONSAP per le menzionate obbligazioni, lo stesso Ministero tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità concernente le medesime obbligazioni nei casi di azioni o di pretese esercitate nei confronti dell'INA.

L'articolo 3, relativo all'Unione italiana di riassicurazione (UNIONRIAS), sostituisce

la norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, e, rendendo liquidabile la partecipazione dell'INA nella stessa UNIONRIAS, attualmente al 40 per cento del capitale sociale, consente di valutarla nel patrimonio dell'INA.

Tenuto conto che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, non si predispose la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## DISEGNO DI LEGGE

---

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1993, n. 348, 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e 6 maggio 1994, n. 277, recanti disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

*Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994.*

**Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'INA S.p.a. e di emanare disposizioni in materia di estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'alienazione della partecipazione dello Stato nell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nonché agli atti e alle operazioni complementari e strumentali all'alienazione.

2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 è effettuata mediante offerta pubblica di vendita con eventuali collocamenti riservati.

#### ARTICOLO 2.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle

leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Il bilancio della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

4. L'INA è esonerata da ogni responsabilità, compresa quella solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stessa.

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277.

#### ARTICOLO 3.

1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è una società per azioni, liberamente partecipata da società di assicurazione e riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono l'articolo 13 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216.

#### ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.